



Roma, 18 dicembre 2019

Direzione Tabacchi  
Ufficio Gestione rete di vendita tabacchi  
e prodotti da inalazione

Alle Direzioni Interregionale e  
Regionale  
A tutti gli Uffici dei Monopoli

Prot. 224390/RU

E p.c.  
Alla Federazione Italiana tabaccai  
All'Assotabaccai

**OGGETTO: Rivendite speciali-idoneità professionale. Nuove istruzioni operative relative ai c.d. "grandi gruppi" commerciali**

Nell'ambito delle attività di indirizzo e monitoraggio in ordine al corretto adempimento degli obblighi formativi, è emersa la necessità di prevedere una regolamentazione di maggior dettaglio con riferimento ai c.d. "grandi gruppi commerciali" (Autogrill, etc...). Ciò anche al fine di garantire uniformità nell'individuazione dei soggetti destinatari dell'obbligo formativo all'interno di strutture caratterizzate da complessità organizzativa.

Con riguardo a tali soggetti (strutturati in forma societaria), è emerso, in taluni casi, che l'obbligo formativo viene assolto da un soggetto non intestatario della licenza (c.d. assistente) delegato dal legale rappresentante. In altri casi è, viceversa, emerso che l'assolvimento dell'obbligo in parola è posto esclusivamente in capo ad una figura apicale (legale rappresentante e/o c.d. Procuratore) intestataria di molteplici licenze, raggruppate all'interno di "macro-aree" in ragione della loro ubicazione territoriale. In tale ultima fattispecie è evidente il forte scollamento della predetta figura rispetto alle attività di gestione dei singoli

punti vendita (e, dunque, rispetto alle attività attinenti alla distribuzione dei generi di monopolio e dei prodotti relativi al gioco).

Risulta, pertanto, necessario procedere ad una chiara ed inequivoca individuazione dei soggetti obbligati all'assolvimento dell'obbligo formativo nell'ambito delle rivendite speciali intestate a grandi gruppi societari. Tale designazione non può, di tutta evidenza, essere rimessa alle valutazioni di natura organizzativa da parte delle società di cui sopra, trattandosi di prerogativa attribuita a questa direzione.

In via generale, l'art. 6 della l. 1293 del 1957, nel prevedere il mancato assolvimento dell'obbligo formativo quale causa di esclusione, sembra radicare tale obbligo in capo all'assegnatario nonchè, ove differente, in capo al soggetto che "gestisce" la rivendita. Ed in tal senso depone la stessa rubrica del citato art. 6. Va da sé che, nel caso di rivendita ordinaria, sussiste una sorta di coincidenza tra soggetto intestatario della stessa e colui che la gestisce; l'attività gestoria, in tali fattispecie, è dunque caratterizzata, conformemente all'art. 28 della citata legge, dalla ineludibile sussistenza dell'elemento personalistico. Ne discende che il titolare di rivendita ordinaria, in quanto soggetto che ne determina la gestione con le connesse responsabilità, è tenuto all'adempimento dell'obbligo in parola.

Ciò non è sempre ravvisabile nell'ipotesi di soggetto giuridico intestatario di una pluralità di rivendite speciali. Al riguardo, si tenga conto del fatto che la normativa di riferimento risulta risalente e che la stessa necessita di un'interpretazione dinamica alla luce dell'affermarsi di nuove e complesse realtà organizzative, quali i c.d. grandi gruppi commerciali, nei cui confronti non può comunque non trovare applicazione il citato art. 6. A ciò si aggiunga che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 28, delinea un principio che, seppur enunciato con riferimento alle rivendite ordinarie, deve anche (e a fortiori) estendersi alle rivendite speciali. Si tenga, nondimeno, conto del fatto che l'adempimento dell'obbligo in parola risulta propedeutico a garantire la neutralità dell'offerta di tabacco, l'effettività del divieto di vendita ai minori nonché la salute pubblica (anche con riguardo agli aspetti inerenti alla ludopatia).

Premesse le superiori considerazioni di ordine giuridico, si è reputato necessario individuare modalità formative coerenti con le delineate esigenze.

In tale prospettiva, **fermo restando l'assolvimento degli obblighi in questione in capo al legale rappresentante (o soggetto intestatario della licenza dallo stesso delegato) secondo le ordinarie modalità**, si è ritenuto opportuno altresì prevedere, di concerto con le associazioni di categoria, un apposito percorso formativo in capo alle figure che, nell'ambito del contesto societario, hanno la responsabilità dei singoli punti vendita e, dunque, il potere di determinarne, attraverso prerogative di direzione e controllo, la gestione concreta in conformità con le prescrizioni di legge. Tale iter formativo, pur ridotto, risulta in ogni caso esaustivo con riferimento a tutte le tematiche attinenti alla gestione ed alla distribuzione dei prodotti del tabacco e del gioco. Peraltro, la previsione di un obbligo formativo in capo ai soggetti responsabili dei singoli punti vendita risulta in linea con la previsione normativa.

In sintesi, con riferimento ai grandi gruppi commerciali:

- Rimane impregiudicato **l'obbligo formativo in capo al legale rappresentante/intestatario della licenza secondo le ordinarie modalità**, ovvero in capo al soggetto dallo stesso delegato, purchè intestatario della licenza medesima.
- Sono, altresì, tenuti all'assolvimento del predetto obbligo, secondo un programma semplificato, **anche** i responsabili (all'uopo designati o da designare) dei singoli punti vendita ovvero di più punti vendita, purchè posti a distanza tale da consentire un efficace assolvimento da parte degli stessi dei compiti di direzione e controllo. L'atto di designazione dovrà essere comunicato agli Uffici territorialmente competenti ai fini dell'inserimento dei nominativi in appositi elenchi. **Tale corso perderà, in ogni caso, efficacia laddove il soggetto diventi successivamente titolare di licenza ovvero cointestatario della stessa. In tali casi, l'idoneità professionale dovrà essere conseguita secondo le ordinarie modalità. Quanto alla durata del conseguimento dell'idoneità professionale non si ravvisano esigenze tali da derogare alla disciplina esistente.**
- **Dalla data di comunicazione da parte della società dei nominativi dei predetti soggetti decorre il termine semestrale previsto ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in parola.**

Ciò premesso, codeste strutture, conformemente alle presenti prescrizioni, avranno cura di darne massima diffusione presso i soggetti interessati, ai fini dell'assolvimento da parte di questi ultimi degli adempimenti di cui alla presente disposizione.

Nel fare riserva di fornire ulteriori disposizioni operative in ordine alle modalità di svolgimento del corso formativo in parola e della relativa prova, si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Il Dirigente

Vincenza IANNELLI

Ai sensi dell'O.d.s. 16 dicembre 2019 n.218034/RU

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

